

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
UN SISTEMA "TIMER" PER LA LINEA DI LUCE "EIS"  
PER IL PROGETTO FERMI@ELETTRA – CIG n. 1469794061**

*L'anno 2011, il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede di SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A., Località Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5 in Area Science Park, 34149 Trieste - Italia*

**Premesso che:**

- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha costruito ed ora gestisce il Laboratorio di luce di sincrotrone di terza generazione ELETTRA;
- L'affidamento a terzi della fornitura è stato autorizzato con deliberazione del 17 dicembre 2010 del Consiglio di Amministrazione di Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per un importo a base di gara di complessivi € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00), al netto dell'IVA ai sensi di legge;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A., avendo la necessità di acquisire n. 1 (uno) sistema "TIMER" per la nuova linea di luce "EIS" destinato al progetto Free Electron Laser FERMI@Elettra, ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/20006 e s.m.i., alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente schema di contratto e negli atti di gara sottorichiamati;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha pubblicato in data \_\_\_\_\_--sul profilo committente un Avviso informativo relativo alla fornitura del sistema "TIMER" per la nuova linea di luce "EIS" per il progetto FERMI@Elettra – C.I.G. n. 1469794061
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha inviato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ una Lettera d'Invito C.I.G. n. 1469794061 in allegato <sub n. \_\_\_\_>, riguardante la progettazione di dettaglio, la costruzione, l'installazione e il collaudo del sistema "TIMER" per la nuova linea di luce "EIS" da realizzare secondo le modalità descritte nella Specifica Tecnica Sistema TIMER FESD #080-rev0 di data 21/12/2010 in allegato <sub n. \_\_\_\_> \_\_\_\_\_ rispondeva inviando l'offerta rif. \_\_\_\_\_ con annessi debitamente compilati gli allegati \_\_\_\_\_;
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha esaminato le proposte ricevute e, tenuto conto dei criteri di valutazione contenuti nella Lettera d'invito, ha negoziato gli elementi per i quali riteneva potesse emergere un apprezzabile miglioramento individuando infine l'offerta di \_\_\_\_\_, in allegato <sub n. \_\_\_\_>, come la migliore proposta tecnico-commerciale per la fornitura di un sistema "TIMER" per la nuova linea di luce "EIS" per il progetto Free Electron Laser come risulta dal verbale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ in allegato <sub n. \_\_\_\_>

- Con determinazione n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ dell'Amministratore delegato di Sincrotrone Trieste S.C.p.A. è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del contratto relativo alla fornitura sopra menzionata alla ditta \_\_\_\_\_
- Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in data \_\_\_\_\_ ha comunicato a \_\_\_\_\_ via fax (prot. n. \_\_\_\_\_) in allegato <sub n. \_\_\_\_\_> l'esito della gara e l'aggiudicazione della fornitura.

**ciò tutto premesso e considerato**

**TRA**

**SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.** (di seguito denominata "ST") con sede in Trieste, località Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5 in Area Science Park, rappresentata dal prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14/07/1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato e quindi Legale Rappresentante della Società;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Appaltatore") con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso \_\_\_\_\_,

*tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:*

#### **ART. 1 PREMESSE**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

ST affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di n. 1 (uno) sistema "TIMER" per la nuova linea di luce "EIS" destinato per il progetto Free Electron Laser FERMI@Elettra comprensivo della progettazione di dettaglio, dell'installazione e del collaudo, di seguito denominato anche come "Sistema" e la sua consegna presso la sede di ST stessa.

I requisiti tecnici del suddetto Sistema sono stabiliti nella sottoelencata documentazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

- Specifica Tecnica Sistema TIMER FESD #080-rev0 di data 21/12/2010 in allegato <sub n. \_\_\_\_\_> (di seguito "Specifica Tecnica");
- Disegni Tecnici in allegato <sub n. \_\_\_\_\_>;
- Specifica Vuoto "Specifiche tecniche di fabbricazione e pulizia per oggetti in UHV per il progetto FERMI@Elettra" cod. FESD #060 rev.2 di data 16/11/09 in allegato <sub n. \_\_\_\_\_>;
- Specifica connessioni motori "Motors – YAMS Motor Controller Connections". Cod. FICD #012 di data 05/05/2010 in allegato <sub n. \_\_\_\_\_>;

- offerta tecnica prodotta dallo stesso Appaltatore ed allegata <sub n. \_\_\_\_>.

La fornitura, che dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nei sopra menzionati documenti, comprende:

- la progettazione del sistema descritta nella Specifica Tecnica;
- la realizzazione di tutti i disegni esecutivi che diventeranno proprietà di ST;
- la realizzazione di tutti i singoli componenti e dell'assemblaggio del sistema "TIMER" atta a garantire le richieste specificate in questo documento;
- l'esecuzione delle procedure di pulizia dei dispositivi che andranno in vuoto;
- la misurazione dell'impedenza di vuoto associata al sistema di accoppiamento per stimare il massimo gradiente di vuoto ottenibile tra la camera sperimentale e la linea di luce EIS;
- la calibrazione delle componenti motorizzate;
- la realizzazione dei test di accettazione presso la fabbrica del costruttore;
- la fornitura di tutta la documentazione relativa ai collaudi, ai controlli dimensionali e di stabilità;
- la spedizione del Sistema presso ST con tutte le flange da vuoto chiuse;
- l'installazione e collaudo del Sistema presso il sito di ST.

Il Sistema come sopra descritto si intende nuovo di fabbrica e sarà consegnato DDP (Delivery Duty Paid – V.A.T. excluded secondo Incoterms 2000) presso la sede di ST in Basovizza – Trieste - S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park – Italia.

### **ART. 3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto e che l'Appaltatore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di ST, assumendosene ogni eventuale alea.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartiti da ST. L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a ST di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 5, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione e al collaudo, oltre allo sgombero ed asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA**

L'Appaltatore si obbliga a consegnare a ST il Sistema, in un'unica soluzione, secondo le modalità e tempistiche descritte nel Piano Tempi allegato <sub n. \_\_\_\_> e nell'offerta economica allegata <sub n. \_\_\_\_> al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna della fornitura oggetto del contratto, non preventivamente concordati per iscritto tra le Parti, dovranno essere immediatamente comunicati al

Committente, che, salvo casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 10.

### **ART. 5 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto, è fissato, come da offerta economica allegata <sub n. \_\_\_\_>, in complessivi € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) + I.V.A. in misura di legge (non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza).

Il corrispettivo pattuito è comprensivo di spese di imballaggio, trasporto ed assicurazione.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Il Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti secondo le seguenti modalità:

- 30% del corrispettivo totale alla approvazione scritta da parte di ST dei disegni esecutivi;
- 40% del corrispettivo totale alla consegna presso ST del Sistema;
- 30% del corrispettivo totale a saldo alla sottoscrizione, da parte di ST, del verbale di accettazione finale del Sistema (da effettuarsi entro e non oltre sei settimane dalla data di conclusione della fase di collaudi c/o ST) di cui al successivo articolo 8.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dedotte le eventuali penali comminate, a mezzo bonifico bancario, alla fine del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della fattura sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_, presso la \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_ coordinate bancarie cod. CAB. \_\_\_\_\_, cod. ABI \_\_\_\_\_, CIN \_\_\_\_\_.

Le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto, sono i Signori :

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ veste rappresentativa: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ veste rappresentativa: \_\_\_\_\_

Eventuali variazioni dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate.

Le fatture dovranno essere inviate a:

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.  
S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park  
34149 - Basovizza Trieste - ITALIA  
Alla c. a. di \_\_\_\_\_

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

### **ART. 6 RISERVATEZZA**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Contratto.

Tutta la documentazione tecnica realizzata contestualmente ai termini del presente contratto di fornitura, rimarrà di esclusiva proprietà di ST.

Salvo autorizzazione scritta da parte di ST, l'Appaltatore non potrà utilizzare la documentazione tecnica sopraccitata per alcun altro scopo.

L'Appaltatore riconosce il carattere confidenziale di tutta la documentazione tecnica realizzata contestualmente ai termini del presente contratto di fornitura e conseguentemente si impegna:

- 1) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o

grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, la documentazione tecnica trasmessa da ST senza il preventivo espresso consenso scritto di ST stessa;

- 2) a non utilizzare né in tutto né in parte, la documentazione tecnica per fini diversi dalla preparazione ed esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto;
- 3) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, la documentazione tecnica oggetto del presente contratto, indipendentemente dall'esecuzione dello stesso o meno.

L'Appaltatore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a ST.

#### **ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, conservata in atti, emessa in data \_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ed allegata <sub n. \_\_\_\_>, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. ed è pienamente operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

L'Appaltatore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, di tutte le autorizzazioni, concessioni ed accordi necessari all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto in conformità a tutto quanto previsto nel presente Contratto.

L'Appaltatore ha prodotto inoltre la polizza emessa dalla Compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sub n. \_\_\_\_\_, conservata in atti, a copertura della responsabilità civile per danni che, nel corso dell'appalto potrebbero essere cagionati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) con durata sino alla conclusione delle attività dedotte in appalto. In caso di proroga del termine di accettazione della fornitura, l'Appaltatore dovrà prorogare la scadenza della polizza di un eguale periodo.

#### **ART. 8 COLLAUDO DI ACCETTAZIONE**

Entro 4 (quattro) settimane dalla consegna del Sistema presso ST, verranno effettuati l'installazione e il collaudo di accettazione a cura di ST relativo alla fornitura oggetto del presente Contratto nelle modalità dettagliate nelle Specifiche tecniche allegate <sub n. \_\_\_\_>.

Per collaudo di accettazione si intende la verifica di funzionamento del Sistema e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nelle suddette Specifiche tecniche e nell'offerta <sub n. \_\_\_\_>.

ST si riserva comunque il diritto di posticipare la data del suddetto collaudo fino a un massimo di ulteriori 12 (dodici) settimane, senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore.

L'esito dei test di conformità del Sistema sarà riportato in idoneo verbale di accettazione (da effettuarsi entro e non oltre sei settimane dalla data di conclusione della fase di collaudi c/o ST) sottoscritto tra le Parti ove alle operazioni dei test sia presente l'Appaltatore o un suo delegato. Laddove l'Appaltatore non sia presente, ST invierà il verbale all'Appaltatore a mezzo raccomandata a.r. e l'Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad ST entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Nel caso di esito negativo del test di accettazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo. L'Appaltatore sarà responsabile di organizzare e sostenere le spese per l'esecuzione di un intervento locale di riparazione o, nel caso in cui si rendesse necessario, per il trasporto presso la propria sede, per la necessaria riparazione e/o messa a punto.

Dopodiché si procederà ad un nuovo collaudo, che avverrà con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che ST dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Appaltatore.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, ST si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con una comunicazione da inviarsi all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni, fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto e in parte la fornitura a terzi in danno all'Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **ART. 9 GARANZIA**

L'Appaltatore si obbliga a garantire che la fornitura oggetto del presente Contratto sia immune da vizi che la rendano inadatta all'uso cui è destinata.

La garanzia applicata alla fornitura è pari ad un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di accettazione formale di cui al precedente art. 8.

Durante il periodo di validità della suddetta garanzia, tutte le eventuali spese e/o costi da sostenere per riparazioni o la sostituzione di uno o più dei componenti, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 10 PENALITÀ**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al precedente articolo 4, ST si riserva il diritto a comminare una penale pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00). Le penali di cui sopra verranno detratte dai crediti maturati dall'Appaltatore ovvero daranno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza del corrispondente importo, con il conseguente obbligo per l'Appaltatore di provvedere alla sua immediata reintegrazione.

Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento delle maggiori indennità, qualora i danni causati dai ritardi stessi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Qualora l'importo singolo o complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale il Committente, ai sensi di legge, avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento per maggiori danni causati dai ritardi rispetto ai termini fissati nel presente Contratto.

ST potrà rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alla Specifica Tecnica allegata <sub n. \_\_\_> oppure non risponda alle previsioni dell'offerta, approvvigionandosi da terzi e addebitando il maggior costo all'Appaltatore.

#### **ART. 11 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI**

ST acquisisce la proprietà del Sistema dalla data di accettazione della fornitura di cui al precedente

articolo 8. Per tutto il periodo compreso fra la consegna e la data di accettazione della fornitura, la proprietà del Sistema resta quindi all'Appaltatore.

#### **ART. 12 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore può ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., purché sia dichiarato con la presentazione dell'offerta.

Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 13 FORZA MAGGIORE**

Le Parti non saranno responsabili per eventuali ritardi nell'esecuzione del Contratto qualora ciò sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale e, più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

#### **ART. 14 NORME ANTINFORTUNISTICHE E SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa e normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È facoltà del Committente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

Il personale impiegato dovrà operare esclusivamente in base alle istruzioni del Referente dell'Appaltatore presente sul luogo, che dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

Si intende che il personale impiegato dall'Appaltatore è a conoscenza dei rischi derivanti dalla propria attività, ha a disposizione i mezzi di prevenzione necessari, osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed è coperto dalle assicurazioni di legge.

Come stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Committente e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto o che siano dovuti alle interferenze con le attività del Committente o di altre imprese.

In particolare, nei casi previsti dalla legislazione vigente, il Committente provvede alla redazione del DUVRI "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza"; in tali casi l'Appaltatore è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione, finalizzate ad evitare rischi da interferenza, indicate nel medesimo documento che viene allegato alla documentazione relativa all'appalto.

Per ottemperare agli obblighi di informazione nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che si trovano nella necessità di operare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, all'interno del sito web del Committente, nel capitolo dedicato alle informazioni per le ditte appaltatrici esterne, nella sezione "Occupational Health & Safety" (<http://www.elettra.trieste.it/Safety/index.php?n=Main.Ditte>), sono resi disponibili i seguenti documenti:

MANUALE DI SICUREZZA SUL LAVORO PER DITTE ESTERNE, PIANO DI EMERGENZA DI ELETTRA.

L'Appaltatore è tenuto a prendere visione di quanto contenuto nei documenti di cui sopra, a compilare l'apposita lettera di consegna disponibile sul medesimo sito web, da restituire compilata e controfirmata al Servizio di Prevenzione e Protezione prima dell'avvio dei lavori, e ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e protezione riportate nei documenti citati.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire al Committente i propri documenti di sicurezza utili per la reciproca informazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Per avere accesso al sito del Committente l'Appaltatore è tenuto a fornire un elenco, da aggiornarsi ad ogni variazione, dei nominativi dei propri dipendenti coinvolti nelle attività lavorative previste e degli eventuali mezzi d'opera necessari con i relativi dati (marca, targa, etc.).

Tali elenchi e successivi aggiornamenti dovranno essere inviati al Servizio di Prevenzione e Protezione utilizzando i seguenti riferimenti:

Fax (su carta intestata) ai numeri: +39-040/375 8029 oppure +39-040/938 0902

E-Mail: SPP@elettra.trieste.it

I lavoratori che risultino regolarmente segnalati potranno avere accesso al sito del Committente durante il normale orario di lavoro e previa presentazione di un documento di identità.

#### **ART. 15 VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Ciascuna Parte si impegna a tenere l'altra manlevata ed indenne da qualsivoglia pretesa di terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale verificatasi nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Analogamente ciascuna Parte terrà l'altra manlevata ed indenne da ogni pretesa avanzata da terzi, ivi compresi i propri dipendenti, per danni di qualsivoglia natura verificatisi nel corso dell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

#### **ART. 16 COMUNICAZIONI**

Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente Contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse.

I referenti tecnici nominati dalle Parti sono:

Per il Committente:

*e-mail:* \_\_\_\_\_

*tel:* +39 040 3758 \_\_\_\_

*fax:* +39 0409380 \_\_\_\_

SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.

S.S. 14, km 163,5 in Area Science Park

34149 Basovizza – TRIESTE - ITALIA

Per l'Appaltatore:

*e-mail:* \_\_\_\_\_

*tel:* \_\_\_\_\_

*fax:* + \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.

#### **ART. 17 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo quanto previsto dagli articoli 6, 8 e 10, il Committente potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto in qualsiasi momento per grave inadempimento dell'Appaltatore ovvero per reiterate carenze nella fornitura imputabili allo stesso Appaltatore, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto che da tale inadempimento possa derivare.

Il presente Contratto dovrà, inoltre, considerarsi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano in caso di fallimento dell'Appaltatore o altra situazione analoga, di perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di cessione del Contratto anche parziale a terzi, ovvero nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 10, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, ovvero nel rispetto delle norme vigenti ovvero secondo le condizioni ovvero le modalità ovvero le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

#### **ART. 18 CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Contratto.

Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, le Parti concordano fin d'ora che ogni eventuale controversia sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste.

#### **ART. 19 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con l'impiego di misure di sicurezza comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di assicurazione, società di recupero crediti.

Le Parti prendono reciprocamente atto che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce specifici diritti in materia.

In particolare le Parti potranno ottenere dal Titolare competente: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza dell'origine dei dati stessi, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; gli estremi identificativi del Titolare; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati stessi; infine, ciascuna Parte ha diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in forma scritta, al

trattamento operato dall'altra Parte.

Per il Committente il Titolare del trattamento è Sincrotrone Trieste S.C.p.A., nella figura dell'Amministratore Delegato Prof. Alfonso Franciosi.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è \_\_\_\_\_

#### **Art. 20 RINVIO**

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto e dai relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.

#### **ART. 21 SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, incluse le spese bancarie relative ai pagamenti – con la sola esclusione dell'I.V.A. – inerenti e derivanti dal presente Contratto sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore incluse quelle per riproduzioni, disegni ed elaborati vari.

#### **ART. 22 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Qualora si riscontrino disposizioni alternative e/o contrastanti fra i diversi documenti le Parti si atterrano a quanto contenuto nei documenti sotto elencati in ordine di priorità:

1. Specifica Tecnica Sistema TIMER FESD #080-rev0 di data 21/12/2010, Disegni Tecnici, Specifica Tecnica Vuoto e Specifica connessioni motori (allegato <sub n. xx>);
2. \_\_\_\_\_ (allegato <sub n. xx>);
3. \_\_\_\_\_ (allegato <sub n. xx>);
4. \_\_\_\_\_ (allegato <sub n. xx>).

#### **ART. 23 DISPOSIZIONI FISCALI**

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, sarà registrato a cura della Parte richiedente soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i..

#### **ART. 24 OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I., TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- a) le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) le Parti stabiliscono che il presente Contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola che preveda la reciproca assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Su richiesta della Stazione appaltante, l'Appaltatore si impegna ad esibire copia dei contratti stipulati

con i subappaltatori/subcontraenti al fine di consentire alla medesima le verifiche di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i..

*Letto, approvato e sottoscritto*

Trieste, \_\_\_\_\_

PER SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.

Prof. Alfonso Franciosi

*Amministratore Delegato*

\_\_\_\_\_

PER L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_